Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di

Atti del Governo

Esito dei pareri al Governo

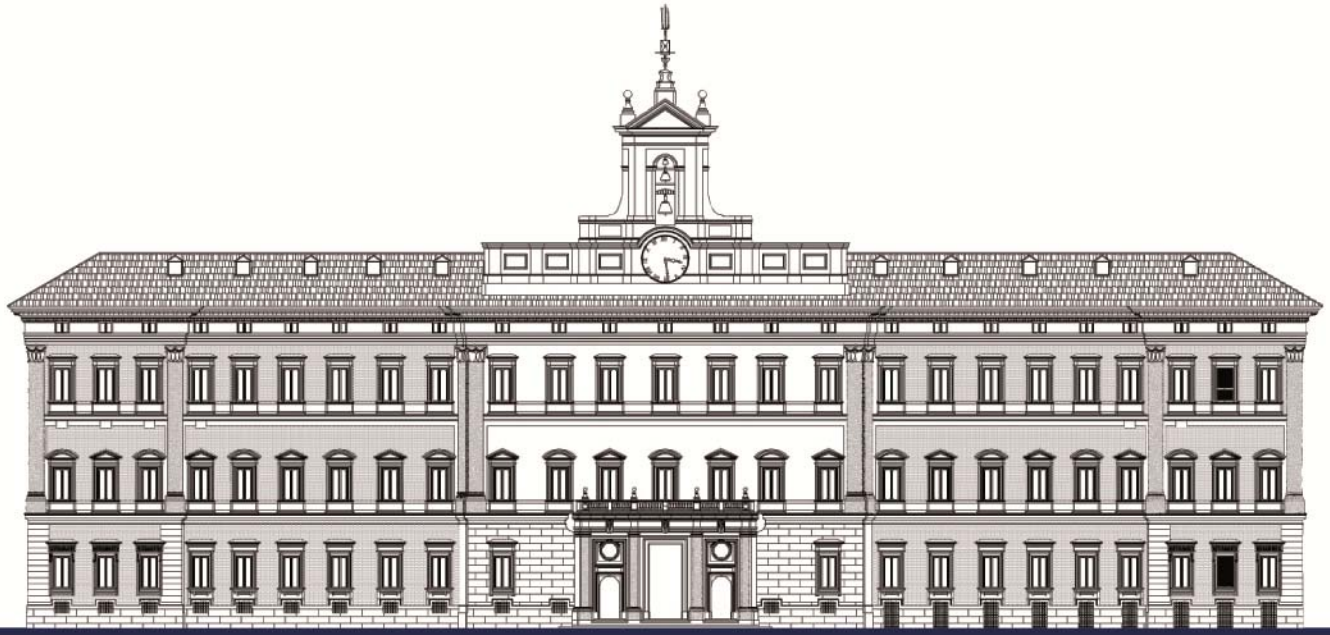

Accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II)

D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74

n. 151/1

25 settembre 2015

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di

Atti del Governo

Esito dei pareri al Governo

Accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II)

D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74

n. 151/1

25 settembre 2015

Servizio responsabile:

SERVIZIO STUDI – Dipartimento Finanze

☎ 066760-9496 – ✉ st_finanze@camera.it *CD_finanze*

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

***File**: FI0296a.docx*

I N D I C E

SCHEDE DI LETTURA

- Introduzione 3
- Esito pareri 7

Schede di lettura

Introduzione

Il **decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74** (ex Atto n. 146) recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) contiene numerose **modifiche al Codice delle Assicurazioni Private** (CAP, D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) al fine di mantenere una disciplina unitaria della materia assicurativa salvaguardando, il più possibile, l'impostazione del codice medesimo.

Il decreto è stato adottato in attuazione della **legge 7 ottobre 2014, n. 154** - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre. La norma di delega del provvedimento in esame si ricava dal combinato disposto **dell'articolo 1 e dell'Allegato B** alla predetta legge n. 154 del 2014. Si ricorda che la Direttiva 2013/58/UE dell11 dicembre 2013 ha fissato la **data di recepimento** della normativa *Solvency II* **al 31 marzo 2015.**

La **direttiva 2009/138/UE**, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione, armonizza le legislazioni degli Stati membri in materia assicurativa, al fine di fornire alle imprese un quadro giuridico per esercitare la propria attività nel mercato interno. Essa costituisce il quadro normativo entro cui le autorità europee contano di sviluppare il sistema *Solvency II*, un complesso di regole giuridiche, di misure attuative e di norme di prassi volte al miglioramento della quantità e della qualità dei requisiti patrimoniali delle imprese di assicurazione.

Il sistema *Solvency II* rivisita la **vigilanza prudenziale** sul settore assicurativo, seguendo un approccio orientato al rischio (*risk based*). **Le imprese dovranno tenere in considerazione tutti i rischi ai quali sono esposte**, tenendo conto **anche** dei rischi **dal lato dell'attivo** e delle interrelazioni tra tutti i rischi in capo all'impresa (approccio *total balance sheet*), gestendo tali rischi in maniera efficace ed efficiente. Le imprese potranno determinare il proprio requisito di capitale attraverso l'utilizzo di un modello interno, previa approvazione dell'Autorità di Vigilanza.

In sostanza, la direttiva ha segnato un cambiamento radicale nelle **modalità di calcolo dei requisiti patrimoniali** (maggiormente basati su tutti i rischi effettivamente assunti dall'impresa o dal gruppo nello svolgimento dell'attività) e ha disposto, oltre a una **vigilanza più coordinata sui gruppi**, il **rafforzamento dei poteri dell'autorità nel cui Paese è stabilita la compagnia capogruppo**.

La direttiva *Solvency II* è basata su **tre "pilastri"**, a cui si aggiunge una disciplina organica sui gruppi:

- **requisiti patrimoniali quantitativi** (primo pilastro);

- **requisiti qualitativi:** *governance*, gestione del rischio e vigilanza (secondo pilastro);
- **requisiti informativi** a fini di vigilanza **e di trasparenza** nei confronti del mercato (terzo pilastro).

Il nuovo regime **non si applica** (articolo 4 della direttiva) alle imprese di assicurazioni che presentano un **incasso annuo** di premi lordi contabilizzati **pari a 5 milioni di euro** o per le quali il totale delle **riserve tecniche**, a lordo degli importi recuperabili dalla riassicurazione, **non supera 25 milioni di euro**. Alcune imprese di assicurazione saranno, quindi, fuori dall'ambito applicativo in funzione dell'ammontare dei premi, del valore delle riserve tecniche o del tipo di business intrapreso.

La direttiva 2009/138/CE, in particolare, reca disposizioni riguardanti i requisiti di accesso alle attività oggetto della direttiva nel territorio UE (Capo II) e norme specifiche, di natura sostanziale, per l'assicurazione e riassicurazione (Titolo II); rafforza la vigilanza nel caso di gruppi assicurativi e riassicurativi (Titolo III); dispone in termini di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione diretta (Titolo IV). Sono infine dettate altre disposizioni e norme transitorie e finali (Titolo V e VI).

In particolare, per quanto concerne i **requisiti patrimoniali**, la direttiva fissa le condizioni cui le imprese devono conformarsi per ottenere l'autorizzazione ad operare a livello UE, tra cui la **soglia minima** di **fondi propri** necessaria a coprire, in prospettiva, il requisito patrimoniale di solvibilità e i requisiti di *governance*.

La direttiva prevede il calcolo di un **duplice livello di requisiti patrimoniali**: il **requisito patrimoniale di solvibilità** (*Solvency Capital Requirement - SCR*) e il **requisito patrimoniale minimo** (*Minimum Capital Requirement - MCR)*.

In particolare (articolo 100 della direttiva) gli Stati membri devono prescrivere alle imprese di assicurazione e riassicurazione di detenere fondi propri tali da garantire il possesso del cd. **requisito patrimoniale di solvibilità**. Esso è calcolato, all'inizio, con una formula standard prevista dalla direttiva (articolo 103).

Tale requisito è pari alla somma dei seguenti elementi:

a) il requisito patrimoniale di solvibilità di base (articolo 104);
b) il requisito patrimoniale per il rischio operativo (articolo 107);
c) l'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite (articolo 108).

Il requisito patrimoniale di solvibilità deve essere calibrato in modo da garantire che siano presi in considerazione tutti i rischi quantificabili cui è esposta un'impresa e deve comprendere sia l'attività esistente sia quelle che si prevede di attivare nell'anno successivo (articolo 101). Ove il livello del requisito scenda al di

sotto del livello calcolato, si prescrive un intervento delle autorità di vigilanza, che può portare a una richiesta di maggiorazione del capitale.

Gli Stati membri sono obbligati a esigere che le imprese di assicurazione e di riassicurazione detengano fondi propri di base ammissibili tali da coprire il **requisito patrimoniale minimo** (articolo 128 della direttiva), da calcolare in modo assoluto e con procedure semplificate, al fine di garantirne la possibilità di revisione; tale requisito è soggetto ad un calcolo frequente (tre mesi, ai sensi dell'articolo 129). Ove l'impresa di assicurazione non adegui (articolo 131) l'importo dei fondi propri al requisito patrimoniale minimo entro il 31 ottobre 2013, si prevede la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

La Commissione europea ha pubblicato, sul proprio sito *web,* le FAQ relative a *Solvency II*.

Il provvedimento (A.G. 146) è stato assegnato in data 12 febbraio alla **Commissione X - Industria, commercio e turismo** del **Senato**, nonché alle Commissioni - **V Bilancio**, **VI Finanze** e **XIV Politiche dell'Unione europea** della **Camera dei deputati**.

Di seguito si riportano i pareri espressi, con le valutazioni di merito ed i riferimenti alle modifiche apportate al testo dell'articolato.

Esito pareri

Il 12 marzo 2015 la **Commissione V Bilancio** della **Camera** ha valutato favorevolmente lo schema di decreto legislativo.

Il 9 aprile 2015 la **Commissione XIV Politiche dell'Unione europea** della **Camera** ha espresso parere favorevole con la seguente **condizione**:

«provveda il Governo ad espungere dallo schema di decreto le disposizioni non direttamente necessarie all'attuazione della direttiva 2009/138/CE, anche al fine di garantire la piena applicazione della previsione di cui all'articolo 32, comma 1, lettera c) della Legge n. 234 del 2012».

Tale condizione, di portata generale, richiama la norma della legge sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea che prescrive che gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea **non** possono **prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive** stesse (cd. *gold-plating*).

Rispetto allo schema iniziale il testo del D.Lgs. n. 74 del 2015 non ha subito modifiche funzionali al recepimento di tale condizione. Il Governo ha invece utilizzato tale criterio nel mancato accoglimento di alcune condizioni e osservazioni espresse nei pareri delle Commissioni di merito: ci si riferisce alla richiesta di escludere l'estensione delle funzioni attuariali anche a soggetti non iscritti all'albo professionale, in considerazione di possibile eccesso di delega rispetto al dettato della direttiva, nonché alla richiesta di nuove previsioni sanzionatorie ed altre richieste, non espressamente previste dalla direttiva stessa.

Il 9 aprile 2015 la **Commissione VI Finanze** della **Camera** ha espresso parere favorevole con alcune osservazioni. Nel dare conto delle principali modifiche intervenute, per ciascuna osservazione è evidenziata la sua eventuale corrispondenza con quelle espresse dalla **Commissione X - Industria, commercio e turismo del Senato**).

Tra le principali **modifiche** al **Titolo I del CAP** (Disposizioni generali), si segnalano quelle intervenute all'**articolo 3** (**Finalità della vigilanza**), il quale è stato integrato nel primo periodo per chiarire (articolo 27 della direttiva) che l'**obiettivo primario** è rappresentato dalla **adeguata protezione degli assicurati** e degli aventi diritto. Tale obiettivo deve intendersi in senso ampio ed è perseguito attraverso i controlli sulla sana e prudente gestione delle imprese (vigilanza microprudenziale) e sulla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese nei confronti del consumatori (condotta di mercato). Ulteriore

obiettivo, subordinato a quello principale, è la vigilanza macroprudenziale sulla stabilità del sistema e dei mercati finanziari.

E' stata accolta l'osservazione volta a **definire con maggiore precisione gli ambiti di competenza delle diverse autorità di vigilanza** che a vario titolo esercitano poteri sul settore assicurativo, assicurando, in armonia con la previsione dell'articolo 247, comma 8, della direttiva 2009/138/CE, nonché con gli sviluppi della normativa comunitaria in materia, la massima collaborazione tra di esse, al fine di garantire la migliore efficacia degli assetti di vigilanza pubblicistica in materia, in particolare evitando duplicazioni, sovrapposizioni o conflitti di competenza tra le medesime autorità. (La **Commissione X** del Senato ha formulato due **condizioni** dal contenuto analogo – a) e b); un rilievo del medesimo tenore è stato formulata altresì dalla **Commissione VI** Finanze e tesoro del **Senato** il 18 aprile 2015).

Tale osservazione è stata recepita mediante la modifica degli **articoli 3, 185 e 188 del CAP**. In sostanza è stata **ripristinata**, rispetto allo schema di decreto, **la competenza della Consob nella vigilanza sulla correttezza dei comportamenti nei confronti della clientela per la diffusione di alcuni prodotti assicurativo-finanziari**.

Il **nuovo articolo 3-*bis*** individua i **principi generali della vigilanza** che dovrà essere prospettica e basata sui rischi. Si sostanzia in una combinazione di attività cartolari e ispezioni in loco. I requisiti stabiliti dal codice devono essere applicati in modo proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione. L'IVASS, nell'esercizio delle sue funzioni, deve tener conto della convergenza degli strumenti e delle pratiche di vigilanza comunitarie; a tal fine partecipa all'attività dell'Autorità europea per le assicurazioni (EIOPA) e si conforma alle sue linee guida e raccomandazioni.

L'**articolo 5** è stato modificato prevedendo che **l'IVASS**, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, **debba tener conto del potenziale impatto dei propri interventi sulla stabilità dei sistemi finanziari e degli effetti prociclici delle proprie decisioni** in periodi di turbolenza eccezionali sui mercati finanziari.

Non è stata accolta l'osservazione volta, al fine di garantire parità di trattamento degli assicurati e di salvaguardare la stabilità dei mercati, a **prevedere, nel caso di eccezionali condizioni** dei mercati finanziari o dei titoli governativi, che con provvedimento governativo, sentito l'IVASS, **possa essere disposto il differimento delle scadenze sulle polizze e il collegamento del valore di riscatto al valore degli attivi posti a copertura delle riserve**, considerato anche che una norma analoga è prevista per i fondi comuni dall'articolo 7, comma 3, del TUF. (La **Commissione X** del Senato ha formulato una identica osservazione - VII).

Il Governo ha considerato l'impatto rilevante sui diritti degli assicurati e sui diritti che questi acquisiscono contrattualmente con le polizze. Il riferimento a norme analoghe e presenti in altre forme di risparmio non è stato ritenuto appropriato, in quanto mentre i sottoscrittori di fondi comuni sono consapevoli di assumere un rischio di investimento in relazione all'andamento dei mercati, chi sottoscrive una polizza vita tradizionale si aspetta una garanzia minima di rendimento ed eventualmente anche un extra rendimento

Al **Titolo II** (Accesso all'attività assicurativa) si segnalano le modifiche all'**articolo 14** volte a includere nei **requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione**: il possesso di fondi propri sufficienti a coprire i **nuovi requisiti patrimoniali** (requisiti patrimoniali minimi: 2,5 miliardi per le imprese di assicurazioni danni; 3,7 miliardi per le imprese di assicurazione vita); la prova effettiva che l'impresa sarà in grado di rispettare le disposizioni in materia di governo societario; la dimostrazione del possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza anche da parte dei soggetti che svolgono funzioni rilevanti.

Nel **Titolo III** (Esercizio dell'attività assicurativa) sono state inserite la Sezione che disciplina le **responsabilità del consiglio di amministrazione** e la Sezione relativa al **sistema di governo societario**.

L'**articolo 29-*bis*** attribuisce al consiglio di amministrazione dell'impresa la responsabilità ultima per la **costituzione di un'efficace sistema di governo societario**. Le norme del codice che fanno riferimento al consiglio di amministrazione si applicano anche al consiglio di gestione per le imprese che applicano il sistema duale (articolo 78, comma 1, del CAP, non modificato).

L'**articolo 30** dispone che l'impresa si doti di un **sistema di governo societario** sottoposto a revisione interna periodica, proporzionato alla natura, alla portata ed alla complessità dell'attività e idoneo a garantire la sana e prudente gestione dell'impresa. Sono previsti alcuni elementi organizzativi necessari, tra cui l'istituzione della funzione di **revisione interna**, della funzione di **verifica della conformità**, della funzione di **gestione dei rischi** e della funzione **attuariale**. Tali funzioni sono **fondamentali** e di conseguenza sono considerate funzioni essenziali o importanti.

L'**articolo 30-*bis*** disciplina il **sistema di gestione dei rischi**, di cui ciascuna impresa si deve dotare, che comprende le strategie, i processi e le procedure di segnalazione necessari per individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare, su base continuativa, i rischi a livello individuale ed aggregato, ai quali l'impresa è o potrebbe essere esposta, nonché le interdipendenze tra i rischi. L'impresa quando utilizza ***rating* creditizi esterni** può rivolgersi esclusivamente ad un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito certificata. L'impresa, tuttavia, non si affida esclusivamente o meccanicamente ai *rating* del credito per la valutazione del merito di credito di un'entità o di uno strumento finanziario, ma ne verifica l'idoneità nel quadro della propria gestione del rischio, utilizzando ove possibile e praticabile **analisi supplementari**.

Nell'ambito del sistema di gestione dei rischi, l'impresa effettua la valutazione interna del rischio e della solvibilità (**articolo 30-*ter*)**.

L'**articolo 30-*quater*** prescrive l'adozione di un **sistema di controllo interno** che comprende almeno la predisposizione di idonee procedure amministrative e contabili, l'organizzazione di un adeguato sistema di trasmissione delle informazioni per ogni livello dell'impresa, nonché l'istituzione della funzione di verifica della conformità dell'attività dell'impresa alla normativa vigente, alle direttive e alle procedure aziendali.

L**'articolo 30-*quinquies*** prevede che ciascuna impresa istituisca una efficace **funzione di revisione interna** e ne garantisca l'autonomia di giudizio e l'indipendenza rispetto alle funzioni operative.

L'**articolo 30-*sexies*** introduce, invece, la **funzione attuariale**, quale nuova quarta funzione chiave nel sistema dì governo societario alla quale è affidato un ruolo centrale in particolare nella **valutazione delle riserve tecniche**. Di conseguenza **gli articoli 31 e 34**, che attualmente disciplinano le funzioni dell'attuario incaricato dell'impresa rispettivamente per i rami vita e per i rami r.c. auto, **sono abrogati**, in quanto le funzioni sono assorbite dai compiti che rientrano nella funzione attuariale, peraltro esercitata con riguardo a tutti i rami vita e danni.

Per quanto riguarda i **requisiti di professionalità**, la norma prevede che la funzione attuariale è esercitata da un **attuario iscritto nell'albo professionale** di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, **ovvero** da **soggetti che dispongono di**:

a) **conoscenze** di matematica attuariale e finanziaria, adeguate alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa;
b) **comprovata esperienza professionale** nelle materie rilevanti ai fini dell'espletamento dell'incarico.

Il 15 aprile 2015 la **Commissione X Industria, commercio e turismo del Senato** ha espresso parere favorevole con tre condizioni e diverse osservazioni.

Non è stata accolta la **condizione** che richiede che lo schema di decreto legislativo in esame sia integrato ripristinando l'indispensabile ruolo di controllo e terzietà su tariffe e riserve tecniche (Attuario Incaricato Vita, RCA, Incaricato dalla Società di Revisione) assicurato dagli **attuari iscritti all'albo professionale**, non essendo stata modificata la disciplina riguardante il bilancio civilistico. Si richiede, in particolare, che l'articolo 30-sexies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dallo schema di decreto legislativo in esame, sia modificato garantendo la piena corrispondenza delle disposizioni ai contenuti della direttiva da recepire, escludendo l'estensione delle funzioni attuariali anche a soggetti non iscritti all'albo professionale, profilandosi altrimenti un possibile eccesso di delega (una osservazione non ostativa dal tenore analogo è stata formulata altresì dalla **I Commissione** Affari costituzionali del **Senato** il 18 marzo 2015).

Al riguardo il Governo ricorda che l'articolo 48 della direttiva 2009/138/CE dispone, tra l'altro, che "la funzione attuariale è esercitata da persone che dispongono di conoscenze di matematica attuariale e finanziaria commisurate alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione e che sono in grado di dimostrare un'esperienza pertinente in materia di norme professionali e di altre norme applicabili", senza fare alcun richiamo ad albi o elenchi qualificanti o con riserva esclusiva.

Conseguentemente il Governo ritiene opportuna la previsione secondo cui, oltre alla esplicita riserva prevista a vantaggio degli iscritti all'albo degli attuari (a garanzia delle esistenti qualifiche nazionali, di cui si ritiene opportuno preservare la professionalità), possano esercitare la funzione in questione anche coloro che dispongano delle conoscenze fissate dalla citata direttiva e richiamate nella novella recata dallo schema di decreto, anche al fine di garantire l'esercizio transfrontaliero della funzione attuariale, a tutela dell'accesso all'esercizio dell'attività per i liberi professionisti stranieri, non già iscritti all'albo nazionale degli attuari ed in possesso delle condizioni di professionalità ed esperienza richieste a livello comunitario.

L'**articolo 30-*septies*** attribuisce la piena **responsabilità per l'attività esternalizzata** all'impresa di assicurazione che si avvale di un fornitore esterno ed introduce specifici obblighi nel caso di esternalizzazione di funzioni o di attività assicurative essenziali ed importanti con particolare riferimento all'adozione di ogni misura idonea a garantire l'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte dell'IVASS, accesso alle informazioni e ai locali del fornitore del servizio.

Gli articoli da **36-*bis*** a **36-*terdecies*** disciplinano i dettagli tecnici per la costituzione e per il calcolo delle **riserve tecniche** a fini prudenziali di solvibilità. Conseguentemente, l'**articolo 36** in materia di **riserve tecniche dei rami vita** è **abrogato**.

La normativa sulle riserve tecniche è stata profondamente innovata dalla direttiva prevedendo **accantonamenti tecnici sufficienti** a far fronte agli impegni assicurativi e rassicurativi.

I principi e le metodologie statistico-attuariali alla base del calcolo delle riserve tecniche vengono armonizzati in tutta l'Unione europea per ottenere una migliore comparabilità e trasparenza. Il calcolo delle riserve tecniche deve essere coerente con la valutazione delle attività e delle altre passività, in linea con il mercato e con gli sviluppi internazionali in materia di contabilità e di vigilanza.

In particolare si segnalano i dettagli tecnici concernenti le misure relative alle **garanzie a lungo termine** introdotte nel quadro della **direttiva *Omnibus II*** allo scopo di eliminare la volatilità artificiale e garantire che gli assicuratori possano continuare a fornire coperture a lungo termine ad un prezzo accessibile (**articoli da 36-*quater* a 36-*octies***).

Nel **Titolo III** è introdotto uno specifico **Capo II-*bis*** per la disciplina generale in materia di **investimenti**.

Tutti gli investimenti di un'impresa di assicurazione sono soggetti al **principio della persona prudente** (**nuovo articolo 37-*ter***). Le imprese devono attenersi nella politica degli investimenti a copertura dei requisiti patrimoniali e delle riserve tecniche a tale principio e, di conseguenza, sono aboliti i limiti massimi stabiliti dalla previgente normativa per gli attivi a copertura delle riserve tecniche.

In particolare, si prevede che l'impresa investa tutti gli attivi in attività e strumenti dei quali possa identificare, misurare, monitorare, gestire, controllare e segnalare adeguatamente i rischi. Gli investimenti devono garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo complesso.

Gli **investimenti in strumenti finanziari** derivati devono essere volti a ridurre i rischi o ad agevolare un'efficace gestione del portafoglio. Gli investimenti in **attività non ammesse alla negoziazione** su un mercato regolamentato devono essere mantenuti in ogni caso a livelli prudenziali. Gli investimenti devono essere adeguatamente **diversificati** in modo da evitare un'eccessiva dipendenza da una particolare attività, un particolare emittente o gruppo di imprese o una particolare area geografica, nonché l'accumulazione eccessiva di rischi nel portafoglio nel suo insieme. Gli investimenti in attività di uno stesso emittente o di emittenti appartenenti allo stesso gruppo **non** devono determinare un'eccessiva **concentrazione di rischi**.

Gli attivi possono essere localizzati anche al di fuori dell'Unione europea, purché ne venga assicurata comunque la disponibilità. L'obbligo di localizzazione degli attivi in Italia viene conservato per il solo caso in cui gli attivi consistano in crediti verso riassicuratori aventi sede in uno Stato terzo il cui regime di solvibilità non sia ritenuto equivalente conformemente alle disposizioni dell'ordinamento comunitario. Qualora l'IVASS non abbia esercitato il potere di richiedere all'impresa cedente di localizzare in Italia attivi di importo corrispondente ai crediti verso riassicuratori, può richiedere alle imprese di assicurazione o di riassicurazione, il cui regime di solvibilità non sia ritenuto equivalente conformemente all'ordinamento comunitario, di costituire **garanzie reali** a fronte dei propri impegni nei confronti di un'impresa italiana.

E' stata accolta l'osservazione volta a inserire nel Titolo III, Capo IV, del CAP, dopo l'articolo 44-*bis*, una **norma che vieti la possibilità di effettuare distribuzioni di utili o di altri elementi del patrimonio in relazione agli elementi dei fondi propri**, tra cui il capitale, in caso di inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità, in quanto, dando certezza normativa a tale aspetto si eviterebbe che ogni singola società sia costretta a modificare il proprio statuto, con possibili diverse modalità, nonché in quanto, in tal modo, tutti gli azionisti assicurativi avrebbero un uguale trattamento e si eviterebbero gravosi oneri per le imprese. (La **Commissione X** del Senato ha formulato una identica osservazione - II).

Tale osservazione è stata recepita mediante l'inserimento del **nuovo articolo 222-*ter* del CAP** *(Limitazioni alla distribuzione di elementi dei fondi propri)* il quale, fatte salve le

deroghe previste dalle disposizioni dell'Unione Europea direttamente applicabili, in caso di inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità o del requisito minimo di solvibilità o se la distribuzione comporta detta inosservanza **vieta all'impresa di operare distribuzioni in relazione ad elementi di fondi propri, incluse distribuzioni di utili**, fino al momento in cui non sia ripristinato il rispetto del requisito e la distribuzione non determini la sua inosservanza. Tale divieto si applica anche nel caso in cui l'inosservanza del requisito patrimoniale emerga solo dopo la delibera di distribuzione ma prima che alla stessa sia stata data esecuzione.

La relazione del Governo afferma che tale norma appare in armonia con quanto previsto dal Regolamento delegato della Commissione UE 2015/35, il quale individua la condizione di annullamento/differimento delle distribuzioni degli utili in caso di violazione del requisito patrimoniale di solvibilità come criterio per rendere possibile la classificazione degli elementi patrimoniali tra quelli di livello 1 (art 71, paragrafo1, lettera l) e di livello 2 (art 73, paragrafo1, lettera g)) .

Gli artt. 71.1.l e 73.1.g del citato Regolamento non fanno riferimento esclusivamente alle distribuzione di utili ma, più in generale, alle distribuzioni; andrebbero interpretati quindi come riferiti anche all'annullamento/differimento di una distribuzione già deliberata.

Gli stessi articoli ammetterebbero peraltro un regime di deroga all'annullamento/differimento, a condizione che:

- l'Autorità di vigilanza autorizzi, in via eccezionale, la mancata applicazione dell'annullamento/differimento;
- la distribuzione non determini un ulteriore indebolimento della solvibilità dell'impresa;
- sia rispettata la copertura del requisito patrimoniale minimo (MCR).

L'art. 222-*ter* terrebbe quindi conto di questo quadro di riferimento comunitario. In particolare:

- è collocato nella parte del CAP relativa alla violazione del margine di solvibilità, in quanto disciplina un divieto che si determina al ricorrere di tale violazione;
- fa riferimento alle deroghe previste dai regolamenti comunitari.
- fa riferimento alle distribuzioni in generale (incluse quelle di utili).
- fa riferimento (comma 2) all'ipotesi di cancellazione dei dividendi già deliberati.

Nel **Capo IV** (**Margine di solvibilità**) è introdotta le Sezione I **Determinazione dei fondi propri**: si tratta degli **elementi patrimoniali** che l'impresa deve possedere **per la copertura dei requisiti patrimoniali**. I nuovi articoli concernenti i fondi propri degli assicuratori per coprire i requisiti patrimoniali sostituiscono quelli relativi agli elementi costitutivi del margine di solvibilità. In particolare sono previste **due categorie di fondi propri**: quelli **di base** e quelli **accessori**. Per l'utilizzo di questi ultimi è prevista **l'autorizzazione dell'IVASS**.

Il **Capo IV-*bis*** (**articoli da 45-*bis* a 51**) è stato introdotto per disciplinare i **nuovi requisiti patrimoniali di solvibilità**.

La Sezione I contiene disposizioni generali. In particolare, **l'articolo 45-*bis*** dispone che l'impresa deve detenere fondi propri ammissibili sufficienti a coprire il **requisito patrimoniale di solvibilità** che potrà essere **calcolato** utilizzando la **formula standard** (comune a livello europeo) o attraverso un **modello interno**.

Ai sensi dell'**articolo 45-*ter*** (comma 4), **il requisito patrimoniale di solvibilità**, che l'impresa deve calcolare e comunicare all'autorità di vigilanza almeno annualmente, **corrisponde al valore a rischio dei fondi propri di base** dell'impresa ed equivale ad un valore di rischio calibrato ad un **livello di confidenza del 99,5% su un periodo di un anno**. In pratica il requisito patrimoniale di solvibilità consiste nel **capitale economico che un'impresa deve detenere ai fine di limitare la probabilità di rovina ad 1 su 200 anni**.

Il requisito patrimoniale di solvibilità è calibrato in modo da garantire che siano presi in considerazione tutti i rischi quantificabili cui è esposta l'impresa. Copre l'attività esistente nonché le nuove attività che l'impresa prevede di effettuare nel corso dei dodici mesi successivi. Con riguardo all'attività esistente, il requisito copre esclusivamente le perdite inattese. Nel suo calcolo l'impresa tiene conto delle dell'effetto delle tecniche di mitigazione del rischio, a condizione che il requisito patrimoniale di solvibilità rifletta adeguatamente il rischio credito e gli altri rischi derivanti dall'uso di tali tecniche.

Nel calcolo del requisito patrimoniale in base alla **formula standard**, sono presi in considerazione almeno i seguenti moduli di rischio:

- rischio di sottoscrizione (per l'assicurazione danni, vita e malattia);
- rischio di mercato;
- rischio di credito;
- rischio operativo.

La Sezione III è dedicata all'utilizzo di **modelli interni**. In particolare, **l'articolo 46-*bis*** prevede che le imprese possono chiedere all'IVASS di poter utilizzare modelli interni, anche parziali, **per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità**. L'IVASS ha, inoltre, il potere di imporre alle imprese che utilizzano la formula standard di dotarsi di un modello interno qualora la formula standard non rifletta il reale profilo di rischio dell'impresa. L'impresa può applicare il modello interno parziale a tutta l'attività o soltanto ad uno o più settori dì attività rilevanti. Dopo l'approvazione del modello interno l'IVASS può richiedere all'impresa di fornire una stima del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato applicando la formula standard.

La Sezione IV del Titolo III (**articoli 47-*bis* e 47-*ter***) è stata introdotta per disciplinare il **requisito patrimoniale minimo** che rappresenta la soglia patrimoniale minima al di sotto della quale i contraenti, i beneficiari, gli assicurati e gli altri aventi diritto a prestazioni assicurative sarebbero esposti

ad un **livello di rischio inaccettabile** qualora all'impresa fosse consentito di continuare la propria attività. Raggiunta tale soglia, pertanto, scattano i **provvedimenti** più stringenti da parte **dell'IVASS** essendo il rischio giunto ad un livello inaccettabile. Nello specifico. il mancato rispetto del requisito patrimoniale minimo fa entrare in azione la **revoca dell'autorizzazione**.

Il **nuovo Capo IV-*ter*** disciplina i **requisiti dell'informativa all'IVASS** ai fini della verifica delle **condizioni di esercizio**. In particolare, ai sensi dell'**articolo 47-*quater*** le imprese saranno tenute ad inviare all'IVASS informazioni che consentano di analizzare il sistema di governo societario, l'attività esercitata, i principi di valutazione applicati a fini di solvibilità, i rischi cui sono esposte le imprese e la corretta gestione dei rischi stessi, la struttura patrimoniale, il fabbisogno di capitale e la gestione del capitale.

In conformità alla direttiva *Omnibus II* è previsto che **l'IVASS** possa **esonerare** o concedere **limiti all'obbligo di trasmissione** delle informazioni con scadenza inferiore all'anno o dagli obblighi di informativa analitica. Non possono essere concessi esoneri alle imprese che fanno parte di un gruppo, a meno che l'impresa non riesca a dimostrare all'IVASS che una frequenza superiore all'anno è inopportuna data la natura, la portata e la complessità dei rischi inerenti all'attività del gruppo. Possono essere concessi esoneri dall'obbligo di fornire informazioni analitiche alle imprese che non rappresentano più del 20% del mercato nazionale.

All'esito del processo di controllo prudenziale (**articolo 47-*quinquies***) l'IVASS, in circostanze eccezionali, può **imporre** con provvedimento motivato una **maggiorazione del capitale** (**articolo 47-*sexies***) dell'impresa al ricorrere di predeterminate condizioni riguardanti il risultato cui si è giunti attraverso l'applicazione della formula standard o del modello interno in relazione al profilo di rischio dell'impresa nel caso in cui il sistema di governo societario differisce in modo significativo da come dovrebbe essere sulla base dell'applicazione del quadro regolamentare.

Il **Capo V** riguarda la disciplina applicabile alle **imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo**.

Il **Titolo IV**, che come modificato disciplina **le imprese locali e le particolari mutue assicuratrici escluse dal regime *Solvency II***, è stato suddiviso in due Capi (Disposizioni generali e Imprese di assicurazione locali). Sono qualificate **imprese di assicurazioni locali** quelle imprese che in un determinato arco temporale non superano specifici parametri relativi all'incasso dei premi, al totale delle riserve tecniche e che non svolgono attività nei rami responsabilità, credito

e cauzione ed attività riassicurativa superiore a determinate soglie. A tali imprese, escluse dal regime *Solvency II* a meno che non abbiano fatto esplicita richiesta per esservi ricomprese, ogni Stato può applicare la disciplina che ritiene più opportuna. Le imprese locali (con incasso di premi lordi annui non superiore a 5 milioni di euro e riserve tecniche non superiori a 25 milioni di euro) sono iscritte in una sezione particolare dell'albo delle imprese di assicurazione e **non possono esercitare in altri Stati UE in stabilimento o in libera prestazione di servizi** (**articolo 51-*ter***).

Le **modifiche al Titolo V** (Accesso all'attività di riassicurazione) ed al **Titolo VI** (Esercizio dell'attività di riassicurazione) riguardano l'**attività di riassicurazione** (la cui definizione prevista all'**articolo 57** è stata soppressa: accettazione di rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o da un'altra impresa di riassicurazione), che viene riservata alle imprese di riassicurazione. **Gli articoli 59 e 59-*bis*** sono stati riformulati per **estendere all'impresa di riassicurazione** le disposizioni introdotte per le imprese di assicurazione in materia di **requisiti patrimoniali di solvibilità**, di **sistema di governo societario**, di **programma di attività** e di **requisiti dì onorabilità e di professionalità** dei soggetti che svolgono funzioni rilevanti all'interno dell'impresa. L'ammontare dei fondi propri richiesto in sede di autorizzazione non può essere inferiore a 3,6 milioni di euro, ad eccezione delle imprese di riassicurazione *captive* per le quali non può essere inferiore a 1,2 milioni di euro (si ricorda che un'**impresa di riassicurazione *captive*** è un'impresa di riassicurazione controllata da un'impresa finanziaria diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un gruppo di imprese di assicurazione o riassicurazione oppure controllata da un'impresa non finanziaria il cui scopo è di fornire copertura riassicurativa esclusivamente per i rischi dell'impresa o delle imprese che la controllano o di una o più imprese del gruppo di cui fa parte l'impresa di riassicurazione captive: articolo 1, lett. *cc-bis)*).

Il **Titolo VII** disciplina unicamente gli aspetti riguardanti gli **assetti proprietari**, mentre la **disciplina di gruppo** è stata inserita più organicamente nel **Titolo XV**.

Le modifiche riguardanti gli articoli sono terminologiche e derivano dalla necessità di assicurare la coerenza con talune modifiche apportate nelle nuove definizioni di cui all'articolo 1.

L'**articolo 76** è stato riformulato introducendo il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e di indipendenza già previsti per gli esponenti aziendali ai soggetti che svolgono funzioni fondamentali all'interno dell'impresa. Gli stessi requisiti sono poi estesi dall'**articolo 210-*ter*** ai soggetti che esercitano

funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo nelle imprese di partecipazione assicurativa e nelle imprese di partecipazione finanziaria mista. Inoltre è stato introdotto l'obbligo per l'impresa di assicurazione, di riassicurazione, di partecipazione assicurativa e di partecipazione finanziaria mista di comunicare all'IVASS ogni variazione o sostituzione per sopravvenuta carenza dei requisiti di esponenti aziendali o di soggetti responsabili di funzioni rilevanti. In tale contesto è stato confermato per il MISE il potere di disciplinare i dettagli sui requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali ed i requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni rilevanti. Ciò in linea con quanto previsto per la Banca d'Italia nel TUB novellato a seguito del recepimento della Direttiva cd. CRD IV.

E' stata accolta l'osservazione volta a **modulare i requisiti di professionalità secondo un principio di proporzionalità e tenendo conto della rilevanza e complessità del ruolo ricoperto**. (La **Commissione X** del Senato ha formulato una analoga osservazione - IV).

Tale osservazione è stata recepita mediante la modifica all'articolo 76 del CAP, nella parte in cui si richiede l'espressa **graduazione secondo il principio di proporzionalità**, tenuto conto della rilevanza e complessità del ruolo ricoperto, **dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza** previsti per i soggetti che svolgono funzioni fondamentali presso le imprese di assicurazione.

Il Governo, invece, non ha ritenuto condivisibile l'opportunità di specificare che l'obbligo del possesso dei requisiti in parola sia limitato ai soli titolari o responsabili delle citate funzioni fondamentali, in quanto la direttiva prevede espressamente l'esistenza di tali obblighi in capo a tutti coloro i quali svolgono funzioni fondamentali, anche se i conseguenti obblighi di notifica sono esplicitamente previsti per i soli esponenti aziendali ed i responsabili di funzioni fondamentali.

Tale recepimento assorbe l'analoga osservazione volta ad assicurare il massimo **coordinamento tra le previsioni del CAP e quelle del TUB,** in particolare:

1) prevedendo che l'articolo 76 del CAP, relativo ai **requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza** degli esponenti aziendali e dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali nelle imprese di assicurazione, modificato dall'articolo 1, comma 94, dello schema di decreto, sia formulato in termini speculari all'articolo 26 del TUB, come sostituito dall'articolo 1, comma 13, dello schema di decreto recante recepimento della direttiva 2013/36/UE, relativo all'idoneità allo svolgimento degli esponenti aziendali delle banche;
2) prevedendo che l'articolo 77 del CAP, relativo ai requisiti dei partecipanti al capitale delle imprese di assicurazione, modificato dall'articolo 1, comma 95, dello schema di decreto, sia formulato in termini speculari all'articolo 25 del TUB, come sostituito dall'articolo 1, comma 12, dello schema di decreto recante recepimento della direttiva 2013/36/UE, relativo ai partecipanti al capitale delle banche. (La **Commissione X** del Senato ha formulato una identica osservazione - IV)

La seconda parte non è stata recepita. Il Governo ha ritenuto di attendere la definitiva approvazione della nuova disciplina in materia bancaria e finanziaria.

Al riguardo si osserva che il decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE, relativo all'idoneità allo svolgimento degli esponenti aziendali delle banche, è stato nel frattempo pubblicato (D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72). Si evidenzia che la graduazione dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza secondo il principio della proporzionalità e in relazione alla rilevanza e la complessità dei ruoli è stata prevista per gli esponenti aziendali e per i soggetti che svolgono funzioni fondamentali nelle imprese di assicurazione, mentre non è stato previsto per i partecipanti al capitale delle stesse. Al contrario il TUB è stato modificato dal D.Lgs. n. 72 del 2015 con riferimento ad entrambe le categorie di soggetti.

Il **Capo IV** (**Gruppo assicurativo**) è stato **abrogato**: le norme sono rifluite nel **Titolo XV** per costituire una **disciplina unitaria sui gruppi**.

In relazione alle modifiche al Titolo VIII del CAP riguardanti le disposizioni sul bilancio e sui registri contabili, che **non sono oggetto di armonizzazione in *Solvency II***, il decreto in esame effettua alcune limitate modifiche al CAP: in particolare le disposizioni dell'**articolo 88, comma 2,** sul bilancio delle sedi secondarie di Stati terzi sono confluite nel Titolo III, nel Capo relativo e l'**articolo 90** è stato integrato per prevedere in capo all'IVASS il potere di regolamentare le **modalità di calcolo delle poste di bilancio** (ivi incluse le riserve tecniche), in coerenza con il dettato del D.Lgs. n. 173 del 1997 di recepimento della Direttiva 91/674 sulla contabilità delle imprese di assicurazione e dalle relative disposizioni secondarie di attuazione.

E' stata accolta l'osservazione volta a **individuare meccanismi per garantire che l'attività di revisione dei bilanci** delle imprese di assicurazione e riassicurazione avvenga nel rispetto dei **principi di revisione ISA Italia** a cui si attengono i revisori legali e le società di revisione legale, attraverso interventi di coordinamento con la disciplina nazionale vigente, **eventualmente mediante l'adozione di regolamenti IVASS** che ne garantiscano l'applicazione per quanto riguarda la specifica tematica delle riserve tecniche. (La **Commissione X** del Senato ha formulato una identica osservazione - VI).

Tale osservazione è stata recepita mediante la modifica dell'articolo 102 del CAP, nel senso di prevedere in capo all'IVASS uno specifico potere di determinazione dei criteri per la valutazione della sufficienza delle riserve tecniche e le corrette tecniche attuariali alla luce delle quali deve essere espresso il giudizio del revisore o della società di revisione legale, avuto riguardo al controllo delle riserve tecniche.

Al fine di garantire l'efficacia complessiva del ruolo della vigilanza è stato inoltre introdotto il comma 7 all'articolo 47-*septies*: con regolamento IVASS sono determinati gli elementi specifici della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria da sottoporre all'obbligo di revisione.

In merito alle **modifiche al Titolo XIV** (Vigilanza sulle imprese e sugli intermediari), si segnala il **nuovo articolo 187-*bis***, il quale statuisce che **i poteri di vigilanza devono essere esercitati in modo tempestivo e proporzionato**.

L'**articolo 188, comma 1, lett. *a)*,** è stato riformulato per includere nel novero dei soggetti che l'IVASS può convocare anche coloro che sono titolari di funzioni fondamentali all'interno dell'impresa.

Nell'ambito dei **poteri di intervento dell'IVASS**, in analogia a quanto previsto nel settore bancario (seguendo indicazioni formulate dal Fondo monetario internazionale) è stato aggiunto quello di adottare **misure preventive o correttive nei confronti delle singole imprese di assicurazione o riassicurazione, ivi inclusi i provvedimenti specifici** riguardanti:

a) la restrizione dell'attività, ivi incluso il potere di vietare l'ulteriore commercializzazione dei prodotti assicurativi;
b) il divieto di effettuare determinate operazioni anche di natura societaria;
c) la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio;
d) il rafforzamento dei sistemi di governo societario, ivi incluso il contenimento dei rischi;
e) l'ordine di rimuovere i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo e i titolari di funzioni fondamentali, in caso di inerzia della società.

In relazione ai poteri attribuiti all'IVASS**, non è stata accolta l'osservazione** volta a **circoscrivere il potere di rimozione ai soli esponenti aziendali che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e controllo**, analogamente a quanto previsto in ambito creditizio dagli articoli 70-*bis* e 98-*bis* del TUB, come introdotti dallo schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva CRD IV (Atto n. 147).

Tale osservazione non è stata recepita in considerazione del fatto che anche i titolari di funzioni fondamentali risultano destinatari della norma che prevede la permanenza in capo agli stessi (oltre che a quanti esercitano funzioni di amministrazione, direzione e controllo) dei requisiti di professionalità e onorabilità; in caso di inottemperanza, pertanto, l'IVASS può esercitare gli stessi poteri di segnalazione. Il Governo rimarca, inoltre, che i poteri attribuiti all'Istituto nella fattispecie non sono di rimozione e sostituzione, bensì consistono nel solo ordine di rimozione in caso di inerzia della società.

Con riferimento all'articolo 189, comma 2, che consente all'IVASS di avvalersi di esperti esterni per le ispezioni nei confronti delle imprese che hanno a oggetto i modelli interni di cui al Titolo III, Capo IV-*bis*, Sezione III del CAP, , in considerazione dell'eccezionalità e specificità della disposizione, **è stata accolta l'osservazione** volta a **limitare temporalmente l'efficacia della previsione al 31 dicembre 2016**. (La **Commissione X** del Senato ha formulato una identica osservazione - VIII).

Tale osservazione è stata recepita mediante la modifica dell'articolo 189, comma 2. Per le ispezioni nei confronti delle imprese che hanno ad oggetto i modelli interni (Titolo III, Capo IV-bis, Sezione III), l'IVASS può, **fino al 31 dicembre 2016**, avvalersi di esperti

esterni, inclusi revisori dei conti ed attuari, con onere a carico dell'impresa. L'IVASS disciplina con regolamento i criteri di scelta e le ipotesi di conflitto di interesse.

Con riferimento all'articolo 191, comma 1, **è stata accolta l'osservazione** volta a di integrare la disposizione nel senso di **prevedere che l'IVASS può adottare regolamenti o altre disposizioni di carattere generale**, nelle materie elencate dallo stesso comma 1, **anche per l'attuazione delle raccomandazioni, delle linee-guida e delle altre disposizioni emanate dalle Autorità di vigilanza europee**.

Tale osservazione è stata **recepita** mediante la modifica dell'articolo 191, comma 1. È inoltre fatta salva la potestà regolamentare del Governo e del Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni previste dal CAP. La modifica consente all'IVASS di recepire con regolamento le linee guida EIOPA e le altre norme tecniche e raccomandazioni comunitarie.

Quanto alle modifiche al **Titolo XV** in materia di vigilanza delle imprese assicurative e riassicurative appartenenti ad un gruppo, *Solvency II* tende a considerare il **gruppo come un'unica entità soggetta alla vigilanza dell'Autorità di vigilanza sul gruppo** cui vengono attribuiti compiti decisionali e di coordinamento dell'attività di vigilanza (**articoli 213 e 214** della direttiva).

Tale quadro normativo europeo si è innestato nelle previgenti disposizioni nazionali che, modellate sulla disciplina del settore bancario, prevedevano un ruolo peculiare per il gruppo assicurativo e per la sua capogruppo. La modifica al CAP intende, quindi, mantenere la specificità nazionale relativa ai gruppi assicurativi, coordinandola però con il disposto della direttiva *Solvency II*.

L'IVASS esercita la vigilanza sul gruppo a livello dell'ultima società controllante italiana, ovvero l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, la società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede nel territorio della Repubblica che, nell'ambito del gruppo, non è a sua volta controllata da una impresa di assicurazione o di riassicurazione, da una società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista con sede nel territorio della Repubblica (**articolo 210**).

Con riferimento all'articolo 210, comma 2, relativo alla vigilanza dell'IVASS sui gruppi assicurativi, **non è stata accolta** l'osservazione volta a **specificare la definizione** a tali fini **di società capogruppo**, facendo riferimento alla società che sia in grado di esercitare un'effettiva attività di direzione e coordinamento sulle altre società del gruppo.

Il Governo reputa già chiara l'individuazione di tale principio nei regolamenti IVASS (dove è indicato che non può essere qualificata capogruppo una società che non svolga effettiva attività di direzione e controllo). Tale espressa indicazione, inoltre, non è prevista nelle linee-guida EIOPA e l'inserimento in norma primaria nazionale rischierebbe di vincolare eccessivamente il regolatore italiano a fronte di diverso orientamento comunitario.

Con riferimento agli articoli 214 e 214-bis, **non è stata accolta** l'osservazione volta a **prevedere che l'IVASS,** nell'ambito della vigilanza sui gruppi assicurativi, può effettuare

ispezioni, oltre che presso le società del gruppo, anche **presso i soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle società capogruppo**, nonché di prevedere che la stessa IVASS possa esercitare nei confronti della società capogruppo i poteri di intervento previsti dall'articolo 188 del CAP. (La **Commissione X** del Senato ha formulato identiche osservazioni – IX e X).

Il Governo ritiene che tali facoltà non siano previste espressamente nel perimetro della direttiva *Solvency II* e, conseguentemente, risulterebbe ingiustificata una estensione nel merito dei poteri di vigilanza in tal senso, già, comunque, esercitati efficacemente secondo il dettato normativo vigente.

In relazione al **Titolo XVI** (Misure di salvaguardia risanamento e liquidazione), si segnala che in caso di **violazione delle norme sul requisito patrimoniale di solvibilità** l'impresa deve informare immediatamente l'IVASS e deve, entro due mesi, presentare, ai fini dell'approvazione da parte dell'IVASS, un **piano di risanamento** fondato su basi realistiche (**articolo 222**). Si segnala che in presenza di **situazioni eccezionalmente avverse sui mercati finanziari**, l'IVASS può estendere il periodo di tempo massimo per il ripristino dei requisiti di solvibilità. Tale norma, analogamente a quanto previsto nel successivo **articolo 227**, è stata introdotta in conformità al dettato della direttiva *Solvency II* come modificata dalla direttiva *Omnibus II*.

Nel Titolo **XVII**, la **parte sanzionatoria** mantiene la struttura originaria del CAP: sono stati aggiornati gli articoli secondo le modifiche apportate da *Solvency II*. Sono state integrate le fattispecie a cui, in caso di inosservanza, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'**articolo 310**. Si tratta, in particolare della disciplina in tema di :

i) fondi propri;
ii) calcolo delle riserve tecniche e delle altre poste per finalità di bilancio individuale;
iii) violazione delle norme in materia di *governance*, incluso il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità;
iv) violazione delle norme in tema di relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria.

Con riferimento all'articolo 311, comma 3, non è stata accolta l'osservazione volta a prevedere che le **sanzioni amministrative pecuniarie** ivi previste si applicano **anche nel caso di mancata alienazione**, **entro i termini stabiliti dall'IVASS** ai sensi dell'articolo 77, comma 4, del CAP, **delle partecipazioni nelle imprese di assicurazione e riassicurazione eccedenti le soglie** previste dallo stesso articolo 77.

Al riguardo il Governo ricorda che ad oggi, sono espressamente previste sanzioni pecuniarie solo nel diverso caso di mancata comunicazione di accordi di voto,

sospensione del diritto di voto ed esercizio del diritto di voto in assenza dei requisiti di cui all'articolo 77; non già nei casi di mancato rispetto dell'obbligo di alienazione impartito dall'IVASS.

In considerazione della rilevanza dei beni giuridici tutelati nelle diverse ipotesi, nonché della necessità di determinare efficacemente il livello massimo delle sanzioni applicabili in tutti i casi in cui non venga ottemperato l'ordine di alienazione, il Governo ritiene opportuno un approfondimento ulteriore in sede parlamentare onde garantire una più ampia valutazione delle modalità ulteriori con cui tutelare gli interessi considerati. Infine la relazione governativa evidenzia che l'obbligo di alienazione delle partecipazioni è previsto dal comma 4 dell'articolo 77 del CAP che non viene modificato dal provvedimento in esame e che risulta allineato alle previsioni di cui all'articolo 62 della direttiva 2009/138/CE.

Si osserva, peraltro, l'articolo 62 della direttiva prevede espressamente che le misure in questione possano consistere, ad esempio, in ingiunzioni, in ***sanzioni*** *nei confronti dei direttori e degli amministratori o nella sospensione dell'esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote detenute dagli azionisti o dai soci di cui trattasi.*

Non è stata accolta l'osservazione volta a integrare lo schema di decreto nel senso di prevedere che le **sanzioni** previste dal Titolo XVIII, Capo II, del CAP si applicano **anche in caso di inosservanza del Regolamento UE n. 2015/35, delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea** ai sensi degli articoli 10 e 15 del Regolamento UE n. 1094/2010, **ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) direttamente applicabili** ai soggetti vigilati, adottati ai sensi di tale ultimo Regolamento. (La **Commissione X** del Senato ha formulato una identica osservazione - XI)

Tale osservazione non è stata recepita per evitare un possibile eccesso di delega ed un'estensione dei poteri del regolatore che ai sensi della direttiva appare ingiustificata.

Al **Titolo XIX**, la disposizione contenuta nell'**articolo 335, comma 1, lett. *c)*** è stata modificata al fine di prevedere il **contributo di vigilanza anche** in capo alle **imprese locali**, escluse dall'applicazione di *Solvency II*. Il comma 5 dello stesso articolo prevede il versamento in due rate per agevolare le imprese tenute al pagamento.

Con riferimento al **contributo di vigilanza** dovuto all'IVASS dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, dalle relative sedi secondarie e dalle mutue di assicurazione, è stata accolta l'osservazione volta a specificare che tutti i contributi dovuti da tali soggetti devono intendersi calcolati **al netto di un'aliquota per oneri di gestione** sostenuti dai medesimi soggetti.

Tale osservazione è stata recepita all'articolo 335, comma 5, il quale prevede che il citato contributo è calcolato al netto dell'aliquota per oneri di gestione (fissata dall'IVASS ai sensi del comma 2).

Non è stata accolta l'osservazione volta a **rafforzare le risorse umane e professionali dell'IVASS**, alla luce delle nuove competenze affidate all'Istituto dal nuovo sistema normativo sotteso alla direttiva *Solvency II,* perseguendo prioritariamente a tal fine ogni possibile sinergia con la Banca d'Italia.

Sono state accolte le osservazioni della **X Commissione del Senato** che invitano il Governo ad integrare il testo laddove si fa riferimento alle norme dell'Unione europea cui le imprese devono ottemperare mediante la specificazione che si tratta delle norme "direttamente applicabili" (si vedano i seguenti articoli del CAP: 37-*bis*, comma 1, 47-*quinquies*, comma 1, 188, comma 2, 44-*ter*, comma 2, 44-*decies*, commi 1 e 2 e 46-*bis*, comma 1).

Con riferimento all'osservazione che invita a tenere conto delle numerose disposizioni contenute nel regolamento delegato della Commissione (UE) n. 2015/35, che integra la direttiva 2009/138/CE, il Governo ritiene il testo di per sé già compatibile con le norme europee di secondo livello.

Con riferimento, infine, all'osservazione che invita a valutare se il recepimento delle disposizioni della direttiva 2009/138/CE tenga conto di tutte le novelle apportate dalla direttiva 2014/51/UE (c.d. *Omnibus II*), il Governo ritiene che non sia necessaria nessuna modifica.